

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 20

(Dotazione finanziaria)

1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDIS si avvale di:

- a)** risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
- b)** proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- c)** rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
- d)** atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
- e)** fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;
- e bis)** fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;
- e ter)** fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;
- f)** fondi provenienti dall'Unione europea;
- g)** forme di contribuzione da parte di enti territoriali;
- h)** qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

2 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

4 Lettera e ter) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.